



Roma, 02/04/2008

Ufficio: DRE/MDT  
Protocollo: 20080003874/AG  
Oggetto: Scontrino fiscale parlante – Chiarimenti.

Circolare n. 7132

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 30/E del 28.3.2008 (All. 1), ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al cosiddetto "scontrino fiscale parlante".

In sintesi è stato precisato quanto segue.

La normativa attualmente in vigore (artt. 10 e 15 DPR 917/1986 – All. 2) prevede che la deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali sia subordinata alla certificazione di tali spese mediante fattura o scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o deterrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. "scontrino parlante").

Com'è noto (cfr circolare federale n. 6911 del 29.12.2006), le nuove disposizioni in materia di "scontrino fiscale parlante" sono entrate in vigore il 1° luglio 2007 (art. 1, commi 28 e 29, legge 296/2006 – All. 3).

Tuttavia (cfr circolare federale n. 6911 sopra richiamata nonché circolare federale n. 7077 del 7.12.2007), limitatamente al periodo compreso tra il 1°

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione o detrazione delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali, potevano ritenersi validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale ed allo stesso riferito, nel quale fossero specificate la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto (si vedano in proposito il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate in data 28.6.2007 e la risoluzione della medesima Agenzia n. 156 del 5.7.2007 – All. 4 e 5).

A tal proposito, anche nella richiamata circolare n. 30/E del 28.3.2008, l'Agenzia ha rilevato ed evidenziato che la concreta applicazione nel corso del 2007 delle nuove disposizioni ha esposto gli operatori del settore e i contribuenti interessati ad oggettive difficoltà, con riferimento sia all'adeguamento della strumentazione necessaria per il rilascio del documento di spesa con le caratteristiche prescritte sia all'acquisizione dell'apposita documentazione, alternativa allo scontrino "parlante", rilasciata dal farmacista.

Pertanto, tenuto conto delle obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma e allo scopo di consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale, **l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora questo venga integrato, da parte dello stesso contribuente, mediante l'indicazione, anche su un foglio aggiunto, del codice fiscale dell'acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.**

**L'Agenzia ha comunque ribadito che, per la certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dalla legge.**

\*

Si ritiene utile riepilogare quanto segue, ricordando che, come evidenziato nella circolare federale n. 7077 più volte richiamata, vi è l'**obbligo per legge di darne comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.**

**Dal 1° gennaio 2008, per poter detrarre dall'imposta (o, nei casi consentiti, dedurre dal reddito) le spese relative all'acquisto di medicinali, il contribuente deve documentare tali spese mediante fattura o scontrino fiscale cosiddetto "parlante".**

**La fattura o lo scontrino "parlante" devono recare le seguenti indicazioni:**

- natura del bene acquistato: vale a dire **l'indicazione "medicinale" o "farmaco"**;
- qualità del bene acquistato: vale a dire **la denominazione del medicinale**;
- quantità dei beni acquistati: vale a dire **il numero di confezioni**;
- **codice fiscale** del destinatario del medicinale, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo.

Come precisato dal Ministero della Salute con nota del 15.1.2008, qualora al momento dell'acquisto il cliente non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere comunicato con altra modalità, compresa la dichiarazione verbale (cfr circolare federale n. 7095 del 16.1.2008).

\*

Dal 1° gennaio 2008, ai fini della deduzione o detrazione fiscale della spesa relativa all'acquisto di medicinali, non è più idoneo uno scontrino fiscale *non* "parlante", né è possibile renderlo idoneo integrandolo con documentazione o dichiarazioni di qualsiasi tipo.

\*

Va tenuto presente che **l'obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale "parlante"**, in luogo del normale scontrino fiscale, **per la vendita di medicinali**, sussiste **solo in caso di specifica richiesta del cliente.**

Si evidenzia inoltre che tale obbligo **non** riguarda **solo le farmacie ma anche gli esercizi commerciali** che vendono medicinali in base alla legge 248/2006 (cosiddetta "legge Bersani").

Per quanto riguarda la **questione relativa alla necessità di conservare o no anche fotocopia della ricetta**, ai fini della deduzione o detrazione della spesa relativa all'acquisto di medicinali sostenuta nel 2008, **questa Federazione è intervenuta sottoponendola alla competente Agenzia delle Entrate**, chiedendo comunque che la suddetta necessità di conservare copia della ricetta sia esclusa.

Si fa pertanto riserva di far conoscere le determinazioni che l'Agenzia delle Entrate riterrà di adottare al riguardo.

\*

Considerata la rilevanza e l'attualità della materia, e atteso che continuano a pervenire a questa Federazione segnalazioni di cittadini e richieste di chiarimenti, **si invitano gli Ordini a dare la massima divulgazione al contenuto della presente circolare.**

\* \* \*

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Giacomo Leopardi)

All. 5